



**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 ED
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023**

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **Aprile**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 21:10, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
PAOLO SANTICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Assente*
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO FROSINI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Assente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **COPPINI RICCARDO - BELLI LUCA - FROSINI CARLO**
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

il comma 654 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013 prevede che la tariffa Tari debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che con Legge 14 novembre 1995, n. 481 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Agliana è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito denominato ATO- Toscana Centro, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato che la summenzionata Delibera Arera n. 363/2021:

- all'art. 1.1 "reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025";
- all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, rendendo pertanto necessario il procedimento di determinazione del PEF pluriennale 2022-2025 elaborando, dopo aver predisposto il PEF 2022, anche il PEF per il periodo 2023-2025 secondo quanto previsto dalla disciplina tariffaria introdotta dal MTR-2;

Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025;

Considerato, inoltre, la diversa rilevanza sulla Tari dell'approvazione del PEF dell'annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo il MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla Tari 2023, salvo la complessa attivazione della procedura di cui all'art. 8.5 della Delibera ARERA n. 363/2021, finalizzata a presentare ad Arera una motivata istanza di revisione del PEF 2023 da utilizzare a fini TARI, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF/ del 15 gennaio 2022, di adozione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e, con riferimento all'applicazione delle norme del TQRIF per l'ambito territoriale di riferimento, la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49, avente ad oggetto "Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro";

Considerato che con il sopra citato provvedimento del Direttore Generale di Ato Toscana Centro è stato individuato il posizionamento nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF per le gestioni del servizio presenti in ATO Toscana Centro e, in applicazione della deroga di cui al punto 2.4 del TQRIF, l'Autorità di ambito ha individuato nei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, i soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utenza previsti dal Titolo IV del TQRIF e alla gestione dei reclami e delle richieste;

Preso atto che l'Ente Territorialmente Competente (ATO Toscana Centro) ha validato con Deliberazione assembleare del 23 maggio 2022 il PEF 2022-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, Alia Servizi Ambientali Spa, secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, per un ammontare complessivo, riferito all'annualità 2023, di € 3.883.864,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del MTR-2 ARERA il totale delle entrate tariffarie, che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF, prima delle detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo di 1,2% ed un massimo di 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- (*rpi*): tasso di inflazione programmata, pari ad € 1,7%,
- (*X*): coefficiente di recupero di produttività, in detrazione, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA,
- (*QL*): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, valorizzato entro il limite del 4% dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 del MTR- 2 ARERA,
- (*PG*): coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da 0 a 3%, secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4,3 del MTR-2 ARERA,

secondo la seguente formula

$$\sum T_a$$

$$\leq (1 + p_a)$$

$$\sum T_{a-1}$$

dove il parametro per la determinazione del limite di crescita p_a è dato da $p_a = rpi - X + QL + PG$

Richiamata la deliberazione dell'ATO del 23 maggio 2022 con la quale si determina per l'anno 2023 il valore del limite percentuale alla crescita $(1 + p_a)$ di 1,067;

Rilevato che il rapporto tra il valore del PEF 2023, ante detrazioni, e il corrispondente valore del PEF 2022, è pari a 1,0722:

$$\frac{\Sigma T_a \quad \text{€ 3.902.950,00}}{\Sigma T_{a-1} \quad \text{€ 3.639.985,00}} = 1,0722$$

Dato atto., per quanto sopra, che non è stato rispettato il limite alla crescita;

Visto l'art. 4.5 del MTR-2 ARERA che testualmente recita *“Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall’Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato alle pertinenti annualità”*;

Rilevato che per rispettare il valore del limite di crescita, pari a 1,067, è necessario quantificarne l'eccedenza da rimodulare sul PEF degli anni successivi, individuata il € 19.087,00, attraverso la seguente formula:

$$\frac{\text{€ (3.902.950,00 - X)}}{\text{€ 3.639.985,00}} \leq 1,067 \quad X \leq 19.087,00$$

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, pari ad € 211.759, è stato completamente recuperato nel Pef 2021 e non suddiviso nei tre anni fino al 2023, utilizzando, per l'integrale copertura, la quota residua del c.d. “Fondone”, vincolata ad agevolazioni Tari;

Richiamati, inoltre:

- il comma 650 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che dispone che la TARI sia corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce: *“gli Enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Preso atto che, a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

Ricordato che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

Preso atto:

- del differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, in forza del Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 295 del 13 dicembre 2022;

- dell'ulteriore differimento del termine di cui sopra al 30 aprile 2023, ad opera dell'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Preso atto che il D.L. del 17.05.2022 n. 50 (cosiddetto decreto aiuti), in corso di conversione, all'articolo 43, comma 11, prevede: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Preso atto che il costo complessivo del servizio integrato dei rifiuti urbani a carico del Comune di Agliana con riferimento all'annualità 2023 ammonta ad euro 3.883.864,00 ;

Tenuto conto che ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4. della Determinazione ARERA n. 2/2020, dal totale dei costi del PEF deve essere detratto il solo contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge n. 248/07, pari ad euro 14.873,00 di cui euro 4.770,00 da parte fissa della tariffa e euro 10.103,00 da parte variabile, non essendo state conseguite nell'anno precedente entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, né da procedure sanzionatorie;

Tenuto conto che, conseguentemente, il totale dei costi da coprire con la tariffa 2023 ammonta ad euro 3.868.990,00 di cui complessivamente per la parte fissa per euro 1.240.260,00 (pari al 32,06% del totale) e per la parte variabile per euro 2.628.730,00 (pari al 67,94% del totale);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con cui sono individuati i coefficienti di produzione dei rifiuti per l'individuazione delle tariffe per le varie tipologie di utenze, domestiche e non domestiche;

Visto l'allegato 1 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), Tabella 1 del d.P.R. 158/99, paragrafo 4 (Articolazione della tariffa a regime);

Preso atto che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica (art. 4, comma 1, del d.P.R. 158/99), tra cui è ripartito *“l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* e secondo il principio per cui *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.”;*

Rilevato che è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze anche con riguardo alle implicazioni di carattere sociale e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa, in considerazione di quanto previsto dal d.P.R. 158/99;

Tenuto conto che, in applicazione del metodo tariffario ex Deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2), ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del carico di prelievo complessivo, sono state operate le seguenti scelte:

- a. ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Finanziario 2023, così come validato dall'Autorità di ambito, secondo l'aggregazione delle diverse voci di costo prevista dalla citata deliberazione ARERA;
- b. applicazione degli oneri per IVA indetraibile distribuita sulla parte fissa e variabile della tariffa per complessivi euro 325.327,00;
- c. applicazione alla parte fissa della tariffa di una quota pari ad euro 216.242,00 a titolo di accantonamento per crediti di dubbia esigibilità;
- d. applicazione alla parte fissa della tariffa di euro 12.216,00 per costi amministrativi interni all'ente per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza;
- e. applicazione alla parte fissa della tariffa di euro 8.577,00 a titolo di quota annuale di funzionamento dell'Autorità di ambito (ATO Toscana Centro) a carico dell'ente;

Preso atto che con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state apportate significative modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico per l'Ambiente), fra cui si segnalano, in particolare:

a) la nuova classificazione di rifiuti di cui ai riformulati articoli 183 e 184; b) la cancellazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al citato art. 195, comma 2, lett. e), prevedendo la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Vista la Circolare del Ministero della Transizione ecologica in condivisione con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 aprile 2021, n. 37259 a seguito dell'emanazione del citato D.Lgs. 116/2020;

Preso atto che la suddetta circolare ha chiarito l'esclusione dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti delle superfici di lavorazione per le attività industriali e artigianali, compresi i magazzini di materie prime e merci, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse e che, per la tassazione di dette superfici, si deve tener conto delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Visto l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, ancora in vigore, secondo cui *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”*;

Considerato che la citata circolare ministeriale, interpretando sistematicamente il comma 649, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, ha chiarito che, laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta la sola quota fissa della tariffa con esclusione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, vale a dire della parte variabile;

Considerato che la ripartizione del prelievo tra utenze domestiche e utenze non domestiche deve essere effettuata secondo criteri razionali, fra cui si ritiene possano essere presi in esame: a) la numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestico e non domestico; b) la modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale; c) la superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) la produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al d.P.R. 158/99;

Tenuto conto, sulla base della relazione tecnica del Gestore di accompagnamento al PEF, che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sull'intero territorio comunale è omnicomprensiva di domestico e non domestico, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macro-categorie di utenze;

Considerato che nella determinazione delle tariffe, deve essere garantito il rispetto del principio di cui all'articolo 7,

comma 1 del d.P.R. 158/99 e al comma 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile alle utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

Tenuto conto del rispetto di tale principio con le previsioni di cui all'articolo 23 (Riduzioni per le utenze domestiche) del vigente Regolamento di applicazione e disciplina della TARI;

Ritenuto, in assenza di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche, di confermare per l'anno 2023 i coefficienti presuntivi di determinazione della parte fissa e variabile per la costruzione della tariffa delle utenze, già approvati per l'anno 2022;

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- i coefficienti per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), nella misura applicata indicata nell'Allegato 2 al presente provvedimento, di cui ne è parte integrante e sostanziale;
- i coefficienti per la determinazione della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), nella misura applicata indicata nell'Allegato 2 al presente provvedimento, di cui ne è parte integrante e sostanziale;

Considerato, anche alla luce dell'elaborazione tecnica di stima della produzione teorica dei rifiuti urbani distinta fra utenze domestiche e non domestiche ottenuta assumendo come base di calcolo le informazioni ricavate dalla banca dati TARI aggiornata dal Gestore del servizio (ALIA Servizi Ambientali Spa) al 1° gennaio 2023 e i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 2, che per il territorio comunale di Agliana è ipotizzabile una maggior produzione dei rifiuti urbani a carico dell'utenza domestica rispetto a quella non domestica;

Ritenuto quindi di approvare, per tutti i motivi e i criteri illustrati, nelle more della definizione della superficie tassabile per le categorie delle utenze non domestiche interessate dall'applicazione del D.Lgs. 116/20, una percentuale di ripartizione del carico tariffario a copertura integrale dei costi di cui al PEF TARI per il 2023, del 57,67% a carico delle utenze domestiche e del 42,33% a carico delle utenze non domestiche;

Rammentato che l'articolo 1, comma della Legge n. 147/2013 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che l'articolo 2, comma 1 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 fissa, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la misura del tributo TEFA al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Viste le conseguenti tariffe TARI, distinte fra utenze domestiche e non domestiche, al metro quadrato, per l'anno 2023 e al netto del tributo provinciale per igiene e ambiente (TEFA), rispettivamente come da dettaglio di cui all'allegato 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'articolo 13, comma 15-ter con cui è previsto che, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto il comma 5 bis dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale assunta al nr. 16 in data odierna con cui sono state stabilite le scadenze e le modalità operative per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Dato atto che sulla presente proposta di delibera è necessario acquisire i seguenti pareri:

- relativamente alla presa d'atto del PEF, il parere di regolarità tecnica del responsabile dei lavori pubblici ed parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario,
- relativamente all'approvazione delle tariffe tari 2023 il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto, inoltre, che sulla presente proposta di deliberazione, relativamente alla presa d'atto del PEF, è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione contabile di cui all'art. 239 del TUEL;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la competenza del consiglio comunale a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 42, lett. f), del TUEL;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, depositato in atti;

per tutto quanto illustrato;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini invita l'Assessore Gherardi ad illustrare il provvedimento in oggetto.

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Guercini (Agliana in Comune) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Buono (Agliana Civica) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Nerozzi (Agliana Cambia) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Tonioni (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Buono (Agliana Civica) specifica che il proprio voto contrario non è nei confronti dell'Ente.

Belli (Lega Salvini Agliana) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Bindo (Fratelli d'Italia) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Biagioni (Forza Italia Agliana) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Presidente Pacini pone in votazione il provvedimento in oggetto:

CON VOTI favorevoli n. 9 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia) e contrari n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune + Agliana Civica)

DELIBERA

1) di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente

2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 elaborato dall'Ente Territorialmente Competente denominato ATO – Toscana Centro con Deliberazione assembleare del 23/05/2022 per un ammontare complessivo, per l'anno 2023 , di € 3.883.864,00 di cui € 2.638.834,00 per Costi Variabili ed € 1.245.030,00 per Costi Fissi;

3) di dare atto che il valore definitivo dell'entrate tariffarie previste nel PEF relativo all'anno 2023 è pari ad € 3.883.864,00 da cui verrà detratto il valore di € 14.873,00 derivante dalle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 per un complessivo netto pari ad € 3.868.990,00;

4) di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 per l'anno 2023 non rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021 e che l'eccedenza, pari d € 19.087,00, è rimodulata sul PEF degli anni successivi nel rispetto del limite di crescita applicato alle pertinenti annualità;

5) di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (All. n. 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata la tabella riepilogativa dei costi, secondo il modello ARERA;

6) di dare atto che il PEF 2022-2025 per l'anno 2023 è predisposto con dati di carattere definitivo a fini TARI 2023, salvo le eventuali revisioni oggetto di specifica istanza ad ARERA neisolo casi da essa contemplati:

7) di dare atto che il PEF 2022-2025 per gli anni 2024 e 2025 è predisposto con dati di carattere provvisorio che saranno sottoposti ad aggiornamento biennale con le modalità ed i criteri individuati dall'Autorità;

8) di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Agliana per l'annualità 2023 da coprire con la tariffa è di euro 3.868.990,00 come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 validato da ATO Toscana Centro con deliberazione assembleare del 23 maggio 2022 e fatto proprio dal Comune di Agliana con il presente provvedimento consiliare;

9) di confermare per l'anno 2023 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la tari negli anni precedenti, indicata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

10) di confermare per l'anno 2023 i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mqall'anno), utili ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la tari negli anni precedenti, indicata indicata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11) di approvare la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 nella misura del 57,67% a carico delle utenze domestiche e nella misura del 42,33% a carico delle utenze non domestiche;

12) di approvare, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, la tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, al metro quadrato, per l'anno e al netto del tributo provinciale per igiene e ambiente (TEFA) pari al 5%, rispettivamente indicata nel prospetto Allegato 3, parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;

13) di dare atto che le tariffe così approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e

saranno utilizzate per la determinazione del saldo TARI per l'anno 2023, secondo quanto previsto dalla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna, in data odierna;

14) di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro euro 3.868.990,00 troverà giusta allocazione nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, all'apposito capitolo di entrata

15) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.

DELIBERA ALTRESI'

con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 9 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia) e contrari n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune + Agliana Civica), di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**